

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**395 / 2024 del 10/09/2024**

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (di concerto con l'assessore Bertolaso)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. XI/2703/2019, ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";
- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ed in particolare l'art. 29 che disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca e l'art. 34 che definisce e regola la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

DATO ATTO che AREU, con lettera di intenti del 09.05.2024, prot. AREU n. 13245/2024, ha manifestato all'Università degli Studi di Brescia l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

CONSIDERATO che, a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU nn. 16288 del 07.06.2024, 18536 del 01.07.2024 e 22082 del 06.08.2024, è stato concordato tra le parti il testo di convenzione della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, allegato al presente provvedimento;

PRECISATO che le parti nell'ambito della predetta convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell'Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- i medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT e le SOREU;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la durata della convenzione è stabilita in anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'anno accademico 2028/2029 (1° novembre 2024 - 31 ottobre 2029), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi anche mediante posta elettronica certificata (PEC);

DATO ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari in € 49.500,00 IVA inclusa, determinati dall'erogazione dei buoni pasto a favore degli specializzandi e dell'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare, per quest'ultima i costi verranno sostenuti sulla base delle convenzioni in essere;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione tra AREU e l'Università degli Studi di Brescia, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 101/2020);
4. di dare atto, altresì, che la convenzione ha una durata di cinque anni e produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione;
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 49.500,00 IVA inclusa i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito:

Attività	Conto	Descrizione	Anno	Costo
BUONI PASTO	30.20.3123	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2024	€ 1.400,00
			2025	€ 8.400,00

Attività	Conto	Descrizione	Anno	Costo
			2026	€ 8.400,00
			2027	€ 8.400,00
			2028	€ 8.400,00
			2029	€ 7.000,00
SORVEGLIANZA SANITARIA	30.20.2495	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2024	€ 250,00
			2025	€ 1.500,00
			2026	€ 1.500,00
			2027	€ 1.500,00
			2028	€ 1.500,00
			2029	€ 1.250,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA**

TRA

Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia, piazza Mercato,
n. 15, codice fiscale n. 98007650173, Pec: ammcentr@cert.unibs.it;
rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Francesco Castelli,
di seguito indicata come **Università**;

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano,
Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini
n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, Pec:
protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale,
Dott. Massimo Lombardo, di seguito indicata come **AREU**.

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre
reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività
assistenziale, didattica e ricerca;

2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e
ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il
compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il
soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di
coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto,
persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico
Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per
l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui

Atto sottoscritto con firma
digitale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, comma 2-bis
della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a € 64,00.
Assolta virtualmente ai sensi
dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n.
642.
Autorizzazione AREU -
Agenzia delle Entrate n.
AGEDP2MI | REGISTRO
UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari";

6. AREU, con lettera di intenti del 9.05.2024, ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, finalizzate in

favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

7. L'Università e l'ente ospitante, con il presente atto, intendono stipulare una convenzione per l'attività didattica integrativa della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore

PRESO ATTO CHE

- l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 6 febbraio 2024 n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 16 febbraio 2024, n. 39, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

- l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria approvato con D.R. n. 818 del 4.10.2019, statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

- l'art. 10 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 341 del 1.6.2020, stabilisce che possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti esperti dell'Ente convenzionato;

- su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 5/06/2024 viene espresso

parere favorevole alla stipula della presente convenzione;

RICHIAMATI

- l'art. 27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le

modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

- il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23).

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nella lettera d'intenti citata.

In particolare, le strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:

- Articolazioni Territoriali (AAT);
- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).

I medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT e le SOREU.

Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite dalle strutture sopra indicate.

Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di

intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Successivamente AREU comunica all'Università, all'indirizzo mail: ammcentr@cert.unibs.it, l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT di riferimento, preventivamente condivisa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e, conseguentemente, l'Università informa lo specializzando.

Nel contempo AREU comunica alle ASST presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico come individuati nel successivo art. 5.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 (Attività degli specializzandi)

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.

L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

Art. 5 (Attività didattica del personale sanitario)

Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU.

I tutor operativi verranno associati nel libretto elettronico alla struttura di appartenenza e riceveranno le credenziali per convalidare le attività svolte dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante.

I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come "tutor aziendali" e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione dell'Università, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università stessa.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dall'Università, è conferita la qualifica di "tutor", (nelle modalità indicate sopra) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 6 (Servizi)

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove

venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.

I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale con l'indicazione della Scuola.

Art. 7 (Copertura assicurativa)

L'Università provvede, a favore dei soggetti in formazione specialistica, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, ad esclusione del rischio professionale.

Il Soggetto ospitante (AREU) presso il quale lo specializzando/la specializzanda svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999 / ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 716/2016. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 8.03.2017 n. 24 e dal D.l. 15.12.2023 n. 232, il Soggetto ospitante (AREU) deve garantire la Responsabilità Civile Verso Terzi per i danni cagionati a terzi e a pazienti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle sue attività tramite:

- la stipulazione di una polizza assicurativa, per il risarcimento dei danni causati ai pazienti ed ai terzi dallo specializzando che copra i seguenti rischi: durante le attività prestate per conto del Soggetto ospitante con massimali adeguati;

- nel caso di autoassicurazione da parte del Soggetto ospitante, lo stesso dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle

riserve poste a bilancio.

Il Soggetto Ospitante dovrà manlevare l'Università e il soggetto in formazione da qualsiasi richiesta risarcitoria.

Il Soggetto ospitante garantirà, tramite INAIL, eventuali Infortuni sofferti dal soggetto in formazione durante l'attività assistenziale (incluso il rischio in itinere).

La copertura assicurativa del Soggetto ospitante opera dalla decorrenza della presente convenzione sino alla sua conclusione. In ogni caso, è garantita la copertura assicurativa dei tirocini in svolgimento che si dovessero concludere oltre la scadenza.

Il Soggetto ospitante manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dallo specializzando/dalla specializzanda durante lo svolgimento del tirocinio.

Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

In caso di sinistro, il soggetto in formazione specialistica si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: Assicurazioni Studenti laureandi e laureati | UNIBS. Inoltre, lo specializzando/la specializzanda si impegna ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.

Art. 8 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della

Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).

In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

AREU garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono:

- o gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n.

221/CSR del 21.12.2011;

- o la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

AREU è tenuto a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.

Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo specializzando.

AREU si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 9 (Piao e codice di comportamento)

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei seguenti documenti:

- Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO;
- Codice di comportamento;

(i documenti sono disponibili al link <https://www.areu.lombardia.it/web/home/atti-generalis>), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi

trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Brescia al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 11 (Durata ed efficacia)

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'anno accademico 2028/2029 (1° novembre 2024 - 31 ottobre 2029), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 12 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico dell'Università.

L'AREU si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13 (Controversie)

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Brescia.

per Università degli Studi di Brescia

IL RETTORE

Prof. Francesco Castelli

per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.